

Assicurazione a vita intera

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Realmente Amore

Data di realizzazione: 1 gennaio 2019 (ultima versione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Sede Legale e Direzione Generale Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) – Tel. 0114 311 111 – Fax: 0114 350 966 - www.realemutua.it, e-mail: realemutua@pec.realemutua.it, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806, iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2017 il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.977 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 1.917 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.realemutua.it alla sezione "Relazioni e Bilanci". L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 373,5% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 3.074.054 migliaia di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a 823.131 migliaia di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?

Garanzia previste: al decesso dell'Assicurato, Reale Mutua liquida una rendita vitalizia al Beneficiario. In caso di premorienza del Beneficiario, prima dell'erogazione della rendita, è prevista la restituzione al Contraente dei premi versati.

La rendita assicurata iniziale non può essere superiore a 36.000€ annui, ovvero 3.000€ mensili.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurabili i soggetti che abbiano meno di 18 anni o un'età superiore a 75 anni.



Ci sono limiti di copertura?

Il **rischio morte** è coperto qualunque possa esserne la causa, ad esclusione del caso in cui il decesso sia causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;

- partecipazione attiva dell'Assicurando a delitti dolosi;
- infortuni subiti a causa di guerra, se e in quanto l'Assicurato venga sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, fatto salvo il caso in cui l'infortunio determinato da fatti di guerra avvenga entro il 14 giorno dallo scoppio delle ostilità;
- infortuni direttamente causati da partecipazione attiva dell'Assicurato a ribellioni, insurrezioni, tumulti popolari o sommosse;
- infortuni direttamente o indirettamente correlati a:
 - impiego di armi atomiche, biologiche o chimiche nonché di sostanze radioattive, biologiche o chimiche;
 - attacchi o intrusioni dolose in stabilimenti o altre installazioni fisse (ad esempio centrali nucleari, impianti di rigenerazione, depositi finali o intermedi, reattori di ricerca, giacimenti o fabbriche) o loro parti, terreni o installazioni mobili (ad esempio contenitori di trasporto o deposito), che possono provocare il rilascio di radioattività o di sostanze/aggressivi nucleari, biologici o chimici;
- infortuni causati dall'improvvisa emanazione di energia atomica, da radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva (sia controllata che incontrollata), ad eccezione di quelli derivanti da pratica di radiologia e cobaltoterapia, utilizzo di radium o radio-isotopi in ambito medico o universitario, esposizione occasionale a radium o radio-isotopi delle persone operanti, a qualsiasi titolo, in ambito medico o universitario;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio (salvo diversa pattuizione contrattuale);
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- infortuni derivanti dall'uso di allucinogeni o uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e/o psicofarmaci o abuso degli stessi;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione della garanzia;

e dei seguenti periodi di carenza:

- per malattia: 6 mesi;
- per sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero per altra patologia a essa collegata: 5 anni.

In tutti questi casi sopralencati nulla sarà dovuto da Reale Mutua.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di evento?	Denuncia: la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Reale Mutua o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede di Reale Mutua o dell'intermediario a cui è assegnata la polizza. La documentazione necessaria da corredare alla richiesta di erogazione delle prestazioni è elencata nelle condizioni di assicurazione.
	Prescrizione: ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.
	Liquidazione della prestazione: Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.



Quando e come devo pagare?

Premio	Tariffa 120A (premio unico): il Contraente deve versare il premio in un'unica soluzione alla sottoscrizione della proposta. Il versamento del premio potrà essere effettuato con assegno bancario e circolare, bonifico bancario o postale, bollettino postale, bancomat o carta di credito. Per importi superiori a 200.000,00 euro, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. Tariffa 121A (premio annuo temporaneo): il Contraente sceglie la durata pagamento premi che può variare da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni. Il primo premio o la prima rata di premio deve essere versato alla sottoscrizione della proposta o del contratto; i premi successivi devono essere pagati alle ricorrenze annuali. Prevista la possibilità di chiedere il frazionamento, mensile, semestrale o trimestrale. Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno bancario e circolare, bonifico bancario o postale, bollettino postale, bancomat o carta di credito.
Rimborso	In caso di revoca della proposta e recesso dal contratto, il Contraente ha il diritto di richiedere il rimborso del premio pagato.
Sconti	Non previsti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Pari al periodo compreso tra la data di decorrenza del contratto e il decesso del Beneficiario.
Sospensione	Prevista solo per la tariffa 121A (premio annuo temporaneo). Il Contraente può sospendere i versamenti ma resta inteso che, nel caso in cui lo stesso interrompa il pagamento prima di aver corrisposto tutti i premi relativi ai primi 3 anni, è prevista la risoluzione di diritto del contratto e quanto versato resterà acquisito da Reale Mutua.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.
Recesso	Il Contraente può recedere entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, inviando una raccomandata a Reale Mutua. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto, del caricamento per spese di emissione, dei contributi per gli eventuali accertamenti sanitari e della parte di premio relativa alle eventuali garanzie complementari.
Risoluzione	Solo per la tariffa 121A , nel caso in cui il Contraente sospenda il pagamento prima di aver corrisposto i premi relativi alle prime 3 annualità, è prevista la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua.



Sono previsti riscatti o riduzioni?

Valori di riscatto e riduzione	Tariffa 120A: – il contratto, su richiesta del Contraente, può essere riscattato totalmente quando sia trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza. Il valore di riscatto si ottiene moltiplicando il premio investito per un coefficiente definito in funzione delle età dell'Assicurato e del Beneficiario alla stipula del contratto (da calcolare caso per caso) e degli anni interamente trascorsi tra la data di decorrenza della polizza e la richiesta di riscatto; – riduzione: non prevista;
---------------------------------------	--

	– riattivazione: non prevista. Tariffa 121A: – il contratto, su richiesta del Contraente, può essere riscattato totalmente sia durante il periodo di pagamento premi che in un momento successivo purché siano state versate interamente le prime 3 annualità di premio. Il valore di riscatto si ottiene moltiplicando il 90,00% dei premi investiti per un coefficiente definito in funzione dell'età dell'Assicurato e del Beneficiario alla stipula del contratto (da calcolare caso per caso) e degli anni interamente trascorsi tra la data di decorrenza della polizza e la richiesta di riscatto; – qualora il Contraente interrompa il pagamento dei premi dopo che siano stati corrisposti tutti i premi relativi alle prime 3 annualità, il contratto rimane in vigore, senza la necessità di pagare ulteriori premi, per una prestazione ridotta; altrimenti avviene la risoluzione del contratto e l'acquisizione dei premi pagati da parte di Reale Mutua; – entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare il contratto pagando le rate di premio arretrate con le modalità indicate nelle condizioni di assicurazione. In caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio lordo versato.
Richiesta di informazioni	Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto, il Contraente/Beneficiario può rivolgersi al Servizio <<Buongiorno Reale>> . Indirizzo: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino. Numero Verde: 800.320.320 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) - Fax: 011.742.54.20. E-mail: mailto:buongiorno reale@realemutua.it.



A chi è rivolto questo prodotto ?

Il prodotto si rivolge a soggetti che intendono garantire un supporto economico nel momento in cui dovesse venire a mancare uno o entrambi i genitori della persona non autosufficiente.

Il contratto può essere stipulato da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo e per Assicurati con età compresa tra 18 e 75 anni.



Quali costi devo sostenere?

Costi gravanti sui premi

Tariffa 120A:

Caricamento per spese di emissione del contratto	Non previsto
Caricamento proporzionale al premio	3,00% del premio netto

Il premio netto è pari al premio versato.

Tariffa 121A:

Caricamento per spese di emissione del contratto	Non previsto
Caricamento per spese di emissione per versamenti successivi	Non previsto
Caricamento proporzionale ai premi	3,00% del premio netto
Caricamento per spese di frazionamento da applicare al premio netto	1,50% per frazionamento semestrale 2,00% per frazionamento trimestrale 2,50% per frazionamento mensile

Il premio netto è pari al premio versato.

Per entrambe le tariffe, i costi di eventuali accertamenti delle condizioni dello stato di salute dell'Assicurato richiesti dalla Compagnia saranno interamente a carico dell'Assicurato stesso, con un contributo massimo da parte di Reale Mutua pari a 50,00 euro.

Costi di intermediazione

Tariffa 120A:

la quota parte percepita dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 2,83% (con riferimento ad un Assicurando di 55 anni non fumatore ed un Beneficiario di 30 anni con premio di 250.000 euro).

Tariffa 121A:

la quota parte percepita dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 1,40% (con riferimento ad un Assicurando di 55 anni non fumatore ed un Beneficiario di 30 anni con una durata pagamento premi pari a 10 anni con premio annuo di 15.000 euro).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino - Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20) - fax 011 7425420 - e-mail: buongiornoale@realemutua.it . La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in Via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Il termine di risposta ai reclami, come previsto dalla normativa, è pari a 45 giorni dal ricevimento degli stessi.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma - Fax: 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita (facoltativa)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Commissione di Garanzia: con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@realemutua.it oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il regolamento reperibile sul sito www.realemutua.it . In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it .

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le quote di premio pagate dal Contraente, per la parte di esse riferibili al rischio di morte, sono detraibili ai fini Irpef dal reddito del soggetto Contraente per un importo complessivo annuo non superiore a 530 euro, elevato a 750 euro se il Beneficiario è un soggetto con disabilità grave come definita e accertata ai sensi dell'art. 3, c. 3, e art. 4, L. 104/1992 (art. 15, c 1, lett. f), TUIR). Tale detrazione è riconosciuta al Contraente qualora l'Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico. La rendita erogata da Reale Mutua a seguito del decesso dell'Assicurato ad una persona fisica che non ha stipulato la polizza nell'ambito dell'esercizio di un'attività di impresa non costituisce reddito imponibile. In caso di riscatto l'eventuale reddito imponibile verrà assoggettato a tassazione come da normativa vigente. Avvertenza: Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della stessa devono essere comunicati per iscritto a Reale Mutua . In caso di omissione della comunicazione, Reale Mutua potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.
--	--

L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.